

SCHEMA
DI
CONVENZIONE
RELATIVA AL
PROGETTO

“VALUTAZIONE PRECLINICA E MOLECOLARE DI
PICCOLE MOLECOLE CANDIDATE AL TRATTAMENTO
DELL'EMIPLEGIA ALTERNANTE DELL'INFANZIA,
IDENTIFICATE MEDIANTE SCREENING DI MOLECOLE
SAFE-IN-MAN”

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: J83C23000520002

LA REGIONE LAZIO

con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. _____, rappresentata da _____ nato a _____ il _____, in qualità di Direttore pro-tempore, autorizzato alla stipula della presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione di Giunta regionale n. _____, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

E

L'UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

con sede legale in Milano, Largo Agostino Gemelli 1, CAP 20123, C.F. e P.IVA n. 02133120150 e sede operativa ai fini del presente atto in Roma, Largo Francesco Vito 1, CAP 00168, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

d'ora innanzi denominati congiuntamente le "Parti"

(LE PARTI)

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale del 4 agosto 2008 n. 13 - "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 11 agosto 2021, n.14 "Disposizioni collegate alla legge di Stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali" ed in particolare l'art. 57 che assegna alla Regione il compito di promuovere e sostenere i progetti di ricerca svolti dalle università e dai centri di ricerca particolarmente qualificati, aventi sede nella Regione, finalizzati allo studio dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC) ed attribuisce alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di università e ricerca, l'incarico di stabilire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a sostegno di tali progetti di ricerca;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 22 marzo 2022 n. 132 che, in attuazione dell'art.57 della L.R. 14/2021 succitata stabilisce, tra l'altro, i criteri di selezione dei progetti destinatari del contributo ed individua nella manifestazione di interesse la procedura da adottare per la medesima selezione;

VISTA la determinazione dirigenziale dell'11 maggio 2022 n. G05722 con la quale è stata approvata la manifestazione di interesse per l'individuazione di progetti di ricerca riguardanti lo studio e la cura dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC);

CONSIDERATO che, alla scadenza dei termini previsti nella manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte progettuali, è pervenuto un progetto presentato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, acquisito al protocollo della Regione Lazio n. 0634616 del 28 giugno 2022;

VISTA la determinazione dirigenziale n. G02618 del 27 febbraio 2023 che ha approvato il progetto "Valutazione preclinica e molecolare di piccole molecole candidate al trattamento dell'emiplegia alternante dell'infanzia, identificate mediante screening di molecole safe-in-man", unitamente alle raccomandazioni formulate dal Nucleo di Valutazione, presentato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'ambito della manifestazione di interesse per l'individuazione di progetti di ricerca riguardanti lo studio e la cura dell'emiplegia alternante dell'infanzia (AHC);

TENUTO CONTO che il Nucleo di Valutazione ha approvato il suddetto progetto "Valutazione preclinica e molecolare di piccole molecole candidate al trattamento dell'emiplegia alternante dell'infanzia" formulando alcune seguenti raccomandazioni rivolte all'Università Cattolica del Sacro Cuore, in particolare circa la necessità di fornire alla Regione Lazio maggiori dettagli, per ciascun work package relativi al personale da impiegare nelle attività di progetto, con riguardo ai profili, tipologia di assunzione/contratto, ed effort previsto, relativamente ai costi e specifiche tecniche dei materiali da utilizzare oltre ad indicare le iniziative che si intende attuare ai fini della diffusione e del trasferimento dei risultati del progetto e specificare gli accordi con il partner Duke University;

CONSIDERATO il progetto integrato con le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione pervenuto al protocollo della Regione Lazio n.706401 del 28 giugno 2023;

PREMESSO CHE

La Regione Lazio:

- esercita i propri poteri secondo quanto previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dal proprio Statuto, in conformità alle linee di indirizzo contenute nel DPEFR e negli strumenti di programmazione regionale di settore;

- nell'ambito dei poteri esercitati, assegna particolare rilevanza alla promozione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, riconosciute quali motori di sviluppo economico e sociale, in attuazione della Legge regionale n.13 del 4 agosto 2008 e ss.mm.ii;
- valorizza le potenzialità scientifiche e tecnologiche del proprio territorio in linea con il Programma strategico regionale per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico 2017-2019, Obiettivo Specifico 1.3 - Valorizzazione del capitale umano altamente specializzato, nell'ambito dell'Obiettivo Strategico 1 (Investimenti per la ricerca pubblica e privata), sovvenzionando attività di ricerca ad alto contenuto innovativo;
- stipula accordi con Organismi di ricerca ed è interessata altresì, a sviluppare collaborazioni di ricerca internazionale fra imprese ed Organismi di ricerca operanti nel suo territorio e analoghi organismi internazionali, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca e dell'innovazione, può, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

l'Università Cattolica del Sacro Cuore:

- è un'università non statale, persona giuridica di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1 del proprio Statuto ed ha, tra i propri fini istituzionali, la valorizzazione a fini produttivi e sociali ed il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta e coordinata dalla propria rete scientifica;
- fornisce il proprio apporto qualificato allo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa. A tal fine stipula contratti e convenzioni per attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. _____ che approva lo Schema di Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra, il "Progetto Valutazione preclinica e molecolare di piccole molecole candidate al trattamento dell'emiplegia alternante dell'infanzia, identificate mediante screening di molecole safe-in-man" (All. 1) con CUP J83C23000520002, il disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti e la relativa modulistica (All. 2), costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Agli effetti della presente Convenzione, ove non diversamente disposto, si intendono:

- a) per Regione, la Regione Lazio;
- b) per Università, l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- c) per Progetto, il "Progetto Valutazione preclinica e molecolare di piccole molecole candidate al trattamento dell'emiplegia alternante dell'infanzia, identificate mediante screening di molecole safe-in-man".

Articolo 1 **(oggetto)**

La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Regione Lazio e l'Università Cattolica del Sacro Cuore, nell'ambito del "Progetto Valutazione preclinica e molecolare di piccole molecole candidate al trattamento dell'emiplegia alternante dell'infanzia, identificate mediante screening di molecole safe-in-man", allegato (All. 1) parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 **(impegni reciproci delle singole parti firmatarie)**

Nell'ambito delle attività che disciplinano la realizzazione del "Progetto Valutazione preclinica e molecolare di piccole molecole candidate al trattamento dell'emiplegia alternante dell'infanzia, identificate mediante screening di molecole safe-in-man", le parti si impegnano, ciascuna nel proprio ruolo, a svolgere quanto segue.

La Regione Lazio, per il tramite della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca

- individua nella persona di _____, il Responsabile della Convenzione, per conto della Regione, che sovrintenda il corretto svolgimento dell'intervento;
- vigila sulla corretta esecuzione della presente Convenzione;
- provvede all'erogazione delle risorse finanziarie di cui al successivo art. 4 necessarie per il completamento del Progetto;
- assume ogni atto amministrativo utile per la corretta gestione della presente Convenzione individuando le relative risorse finanziarie;
- si riserva la possibilità di richiedere eventuali ulteriori informazioni relative allo svolgimento del Progetto, qualora ne ravvisi la necessità;

l'Università Cattolica del Sacro Cuore

- individua nella persona di _____, il Responsabile Scientifico della Convenzione, per conto dell'Università, che dovrà coordinare le attività previste assicurando il rispetto delle specifiche disposizioni previste dalla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale;
- realizza il Progetto con le modalità e la tempistica previste nel Progetto (All. 1);
- si impegna a fornire alla Regione tutte le informazioni relative allo svolgimento del Progetto, al fine di permettere il monitoraggio delle attività svolte, ed a relazionare circa la realizzazione del medesimo ed i risultati raggiunti, secondo le modalità stabilite dalla Regione al successivo art. 3;
- si impegna a rendicontare i costi sostenuti per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dalla Regione al successivo art. 5;
- assume a proprio carico ogni maggior onere imprevisto ed imprevedibile per il corretto completamento del progetto senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento complessivo;

- si impegna a consentire alla Regione lo svolgimento di controlli in itinere e finali sullo svolgimento dell'attività e sulla documentazione contabile e amministrativa, secondo le modalità previste nella presente Convenzione;
- si impegna affinché le pubblicazioni scientifiche, inerenti al progetto, contengano l'indicazione che gli stessi sono stati realizzati con il finanziamento della Regione Lazio;
- si impegna a comunicare, al fine dell'ottenimento del finanziamento, le coordinate bancarie su cui effettuare l'erogazione.

Articolo 3 *(attività e tempistica di esecuzione)*

Le attività da eseguire sono quelle espressamente riportate nel Progetto (All. 1), parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Il periodo di realizzazione del progetto di ricerca oggetto della presente Convenzione operativa è di 24 (ventiquattro) mesi, così come declinato nel Cronoprogramma previsto nel Progetto (All. 1), con decorrenza dal 1° ottobre 2023 e conclusione il 30 settembre 2025.

Con cadenza semestrale, a partire dall'avvio delle attività, l'Università invierà alla Regione Lazio una relazione tecnica sulle attività svolte con espressa indicazione delle risorse umane, tecniche e strumentali impiegate, nonché dei servizi e dei beni acquisiti e dei risultati conseguiti rispetto al cronoprogramma allegato al Progetto.

L'eventuale richiesta di proroga complessiva dovrà essere presentata dall'Università alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, al più tardi entro 4 mesi dalla data di prevista conclusione del medesimo, con una relazione che motivi le specifiche esigenze di sviluppo e/o gestione del Progetto che non permettano la conclusione della progettualità nei termini stabiliti.

Articolo 4 *(finanziamento del Progetto)*

Il contributo regionale complessivo previsto nel Progetto è pari ad € 149.100,00 (centoquarantanovemilacento/00) a copertura delle spese sostenute a decorrere dal 1° ottobre 2023, data di avvio del progetto.

L'erogazione del contributo all'Università avverrà entro 30 giorni dall'istanza scritta dell'Università indirizzata alla Regione Lazio - Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, nelle seguenti modalità:

- a) lo stanziamento previsto dal bilancio regionale per l'annualità 2023, pari a € 100.000,00, da erogare successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione per consentire la copertura delle spese connesse all'avvio delle attività;
- b) € 49.100,00 dello stanziamento previsto dal bilancio regionale per l'annualità 2024, da erogare successivamente alla verifica delle attività svolte sulla base di una

- relazione scientifica ed economica intermedia relativa al primo anno di attività e di una spesa sostenuta pari almeno a € 80.000,00, su richiesta dell'Università;
- c) al termine delle attività progettuali, nel caso in cui dalla verifica della relazione finale contenente l'indicazione dei risultati raggiunti in rapporto agli indicatori di risultato contenuti nel progetto stesso, e del rendiconto delle spese sostenute, risultasse una spesa ammessa inferiore all'importo trasferito, l'Università procederà entro 30 giorni dalla comunicazione alla restituzione delle somme in eccesso.

Articolo 5
(modalità di rendicontazione, verifiche)

Nel rispetto di quanto previsto nel precedente art. 4, la rendicontazione delle spese sostenute dovrà essere presentata alla Regione, Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, secondo le modalità e la relativa modulistica indicate nel Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti (All.2), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Al termine del Progetto, l'Università dovrà fornire tutta la documentazione tecnica a dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi previsti.

La presentazione della rendicontazione finale dovrà comunque avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura delle attività progettuali.

Articolo 6
(risorse non utilizzate)

Entro il termine indicato dall'art. 4, l'Università si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario _____, della Banca di _____-intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento: " _____".

Articolo 7
(adempimenti per la sicurezza)

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, l'Università osserva il rispetto delle disposizioni in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali, delle attrezzature e del personale utilizzato e, in tal senso, provvede alle necessarie coperture assicurative in materia antinfortunistica, previdenziale ed assistenziale.

Art. 8
(riservatezza)

È fatto obbligo alle parti della piena riservatezza sulle cognizioni e sui risultati delle attività finanziate dalla presente Convenzione.

Art.9
(pubblicazioni)

In ogni opera o scritto o altra forma di pubblicazione o diffusione dei risultati derivanti dalla presente Convenzione dovrà essere menzionato il finanziamento della Regione Lazio, riportando l'indicazione "Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Lazio".

Art.10
(tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Università assume l'obbligo di adempiere, ed ove applicabile a far adempiere agli istituti finanziari selezionati, a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge del 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione, l'Università utilizzerà il c/c bancario n. _____, sul quale la Regione accrediterà il finanziamento previsto dal presente atto. Ai sensi dell'art. 3 co. 7, il contraente individua in _____ le persone delegate ad operare sul sopraindicato conto.

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della Legge 136/2010 citata.

Art. 11
(entrata in vigore e durata)

La presente Convenzione è efficace e vincolante tra le Parti ed ha durata di 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione, con possibilità di proroga che dovrà intervenire con atto scritto tra le Parti almeno 90 giorni prima della scadenza.

Le Parti possono esercitare la facoltà di recesso prevista dall'art. 1373 comma 2 del codice civile, previa comunicazione formale da effettuarsi con almeno 6 mesi di preavviso.

Articolo 12
(controversie)

Per tutte le controversie dirette od indirette relative all'oggetto della presente Convenzione, nonché alla sua interpretazione, applicazione e/o esecuzione che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, il foro competente, in via esclusiva, è quello di Roma.

Articolo 13
(trattamento dei dati personali)

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 così come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 unitamente al Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente Convenzione e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dal richiamato D.Lgs. n. 196/2003, così come consolidato dal D.Lgs. n. 101/2018, e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 14
(firma e registrazione)

La presente Convenzione viene firmata digitalmente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme collegate e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n.117 del 21 maggio 2013, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Le spese di registro e le altre eventuali inerenti soprattasse e sanzioni, comunque relative alla presente scrittura, saranno interamente a carico della parte che, non conformandosi a quanto in essa contenuto e previsto, darà causa al suo utilizzo ed alla sua eventuale produzione in giudizio.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università _____.

Articolo 15
(referenti)

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione, vengono indicati i contatti per le Comunicazioni ai rispettivi referenti e responsabili della Convenzione cui si dovrà fare riferimento:

per **Università**

Per **Regione**

Articolo 16
(norma di chiusura)

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli valgono e si osservano le disposizioni del Codice civile.

ALLEGATI:

-Allegato 1 "Progetto"

-Allegato 2 "Disciplinare per la determinazione e la rendicontazione dei costi sostenuti per lo svolgimento del progetto"

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Roma*

per la Regione Lazio**

Milano*

per l'Università Cattolica del Sacro Cuore**

* La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della legge 241/90 art. 15 c 2, del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e norme collegate e del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n.117 del 21 maggio 2013, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.